



COMUNE DI PALMI
AREA POLITICHE DEL WELFARE

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI DI TIPO SOCIO-ASSISTENZIALE
AI CITTADINI E ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

ART. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i criteri per la concessione di contributi a persone e nuclei familiari e le modalità per l'erogazione di sovvenzioni alle associazioni di volontariato, al fine di contrastare le situazioni di disagio economico e di emarginazione sociale.

E' adottato con riferimento agli artt. 24-32-38-118 della Costituzione Italiana, degli artt. 23-25 del D.P.R. 616/77, degli artt. 1- 22-23-25 della legge 328/2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali " e degli artt. 4-5-8-13 della L.R. 23/2003, nonché del D.Lgs. 109/98 e s.m.i.

ART. 2 – PRINCIPI E FINALITA'

Allo scopo di assicurare a tutti i cittadini condizioni di vita adeguate alla dignità della persona il Comune, nei limiti delle risorse previste in bilancio, eroga assistenza economica finalizzata a :

- contribuire a rimuovere le cause economiche, psicologiche, culturali, ambientali, sociali che provocano l'insorgenza di situazioni di bisogno e di esclusione sociale;
- ridurre i casi di istituzionalizzazione, privilegiando i servizi e gli interventi che consentono la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale e il mantenimento della propria rete di relazioni;
- favorire lo sviluppo delle reti di solidarietà sociale, del volontariato e del privato sociale al fine di fornire risposte articolate e differenziate in rapporto alla specificità delle esigenze e dei bisogni individuali.

ART. 3 – BENEFICIARI

Possono chiedere le prestazioni di assistenza economica **le persone residenti nel Comune**, di cittadinanza italiana o straniera, a condizione che versino in stato di bisogno come individuato all'art. 4 del presente regolamento. In casi di comprovata urgenza e necessità, possono usufruire delle prestazioni economiche di cui all'art. 7, lettera d), anche coloro che si trovino occasionalmente nel comune.

Il Servizio Sociale determina l'ammissibilità degli interventi richiesti sia sulla base dell'esito dell'istruttoria e dell'indagine socio-ambientale svolte dall'Assistente Sociale, sia sulla base delle disponibilità finanziarie dell'Ente.

ART. 4 -REQUISITI

L'accesso alla prestazione economica è ammesso in base alla situazione reddituale del richiedente determinata ai sensi del D. Lgs. 109/98 e sue successive modifiche ed integrazioni. Per l'ammissione all'assistenza è necessario che i soggetti di cui all'art. 3 si trovino in condizioni di indigenza e comprovato bisogno, cioè privi di reddito, ovvero siano **in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che non superi la soglia di €2000,00.**

Il nucleo familiare dei richiedenti deve essere privo di patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e adibita ad abitazione principale.

Costituiscono ulteriori elementi di valutazione nell'indagine sociale i redditi non soggetti a tassazione e non calcolabili ai fini dell'ISE quali : rendite INAIL, assegni o indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, invalidità civile, contributi di Enti vari ecc.

ART. 5- LA PRESTAZIONE SOCIO-ECONOMICA

La prestazione socio-economica è l'intervento che permette l'avvio di un processo di aiuto e pertanto deve tendere ad un progetto globale di tutela e di promozione dell'individuo e della famiglia, al fine di sostenere il soggetto in stato di bisogno e senza mezzi di sussistenza, favorendo il superamento della fase assistenziale.

Qualsiasi tipo di prestazione economica è da considerarsi uno strumento temporaneo per contrastare il disagio e deve essere affiancato da altre strategie finalizzate alla rimozione del bisogno e della compartecipazione del soggetto interessato ai programmi risolutivi posti in essere , laddove possibile ,dal Servizio Sociale.

In alternativa al contributo economico il Comune, sussistendone le condizioni, offre al cittadino che chiede un sussidio l'opportunità di usufruire di buoni lavoro, in ottemperanza a quanto indicato dall'apposito regolamento comunale approvato con atto deliberativo di C.C. del 12.09.2013.

L'inerzia e il disinteresse a sottoporsi a progetti di inserimento lavorativo del soggetto richiedente la prestazione, comporta la decadenza di ogni provvidenza economica accordata .

ART. 6- DEFINIZIONE DELLE PRIORITA' D'INTERVENTO

Nel caso in cui lo stanziamento di bilancio non sia sufficiente per far fronte a tutte le richieste di contributo presentate, il Comune con riferimento all'art. 2, comma 3, della L.328/2000, garantisce in via prioritaria il diritto alle prestazioni alle fasce più deboli: minori, famiglie con minori, anziani, disabili fisici o psichici e soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

ART. 7- TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI SOCIO-ECONOMICHE

Sulla base della complessità delle singole situazioni sociali, le prestazioni socio-economiche possono essere dei seguenti tipi:

a) Contributi economici ordinari continuativi

I contributi economici continuativi vengono concessi con cadenza mensile o bimestrale (secondo le disponibilità del bilancio) per periodi di tempo da determinare secondo le singole esigenze, in favore di soggetti o nuclei familiari che si trovino in duraturo stato di non autosufficienza economica a causa di malattie, anzianità, inabilità al lavoro, disoccupazione.

Il contributo continuativo non può superare l'importo di €150,00 per i nuclei con un solo componente; per i nuclei composti da più persone, l'importo da erogare ha il limite massimo di €300,00.

b) Contributi economici temporanei

I contributi economici temporanei vengono concessi in favore di soggetti o nuclei familiari nei casi in cui necessiti un sostegno finanziario per far fronte a temporanee situazioni di oggettiva difficoltà verificatasi a seguito di eventi particolari. L'importo concedibile è pari o inferiore al €200,00 per non più di tre volte nell'arco di un anno.

c) Contributi economici straordinari

I contributi economici straordinari vengono concessi in favore di soggetti o nuclei familiari per superare bisogni di carattere urgente e contingente, e per fronteggiare un'improvvisa situazione di disagio economico. Hanno carattere di eccezionalità e vengono erogati una tantum (non sono ripetibili nell'arco di due anni); il loro importo è variabile nel limite massimo di €1000,00.

La concessione dei contributi di cui alle lettere a) b) e d) del presente articolo non preclude la possibilità di usufruire di contributi straordinari, sussistendone i presupposti.

d) Interventi di pronta assistenza

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, il Servizio Sociale può intervenire tramite l'Economato, nel rispetto del vigente regolamento comunale di contabilità, per l'acquisto urgente di beni di prima necessità o di farmaci o per prestazioni immediate in denaro fino a un massimo di €60,00.

ART. 8- ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il soggetto richiedente presenta al Comune domanda di sussidio, dichiarando la propria situazione sociale e reddituale, dando così l'avvio al processo di presa in carico.

I contributi sono concessi sulla base di un'indagine socio-economica svolta dall'Assistente Sociale, che dopo colloqui e visite domiciliari, propone l'assistenza di carattere economico indicandone l'ammontare, le modalità e il limite temporale, tenendo conto delle risorse messe a disposizione in sede di bilancio preventivo.

La proposta di concessione del contributo è sottoposta al Responsabile dell'Area Politiche Sociali per l'adozione degli atti di competenza.

ART. 9 – DOCUMENTAZIONE

I soggetti che inoltrano istanza per ottenere contributi economici di carattere socio-assistenziale dovranno allegare alla domanda la documentazione probante lo stato di necessità, **l'attestazione ISEE e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'eventuale godimento di somme esenti da imposizione fiscale**, nonché qualsiasi altro documento venga richiesto dagli operatori sociali per il perfezionamento della pratica. (es. certificazione medica e pezze giustificative delle spese sanitarie).

La documentazione prodotta viene conservata presso gli archivi del Servizio Sociale.

ART. 10- CONTROLLI AMMINISTRATIVI

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di esercitare controlli sulle domande presentate, avvalendosi anche dell'ausilio degli uffici competenti quali ad esempio l'Ufficio Tributi e l'Ufficio Anagrafe, per accertare la veridicità delle informazioni dichiarate e raccolte nel corso dell'istruttoria ai fini dell'accoglimento della domanda, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

L'ufficio dei Servizi Sociali invia annualmente al Comando della Guardia di Finanza l'elenco dei beneficiari di contributi, ai sensi dell' art. 4 del D. Lgs. 109/98.

ART. 11- DEROGHE

Contributi straordinari possono essere concessi a persone o nuclei familiari che, pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 4, si trovino in una delle seguenti situazioni di bisogno:

- a) cittadini residenti, i quali nel corso dell'anno per motivi indipendenti dalla loro volontà perdano la loro fonte di reddito (come ad esempio in caso di licenziamento) e non possono far fronte alle spese per necessità vitali;
- b) cittadini residenti che necessitino per gravi malattie di cure mediche e/o farmacologiche costose e prolungate, diete particolari, apparecchi ortopedici e simili, non garantiti dal S.S.N.

Nei casi suddetti l'ISEE non deve superare l'importo di € 15.000,00 e per l'erogazione del contributo è necessaria l'adozione da parte del responsabile del servizio di apposito atto sulla base di una dettagliata relazione dell'assistente sociale nella quale si evidenzino i motivi del bisogno e la necessità dell'intervento economico.

ART. 12 – CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE

L'Amministrazione Comunale, in attuazione del principio di sussidiarietà affermato dall'art. 1 della L. 328/2000, riconosce e sostiene l'opera delle organizzazioni di volontariato quale espressione della libera e gratuita partecipazione dei cittadini allo sviluppo del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

Per promuovere e sostenere le forme di solidarietà e di impegno civile, il Comune, ai sensi dell'art. 5 della L. 266/91, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, eroga annualmente contributi fino a un importo massimo di € 1000,00 alle associazioni di volontariato che svolgono attività socio-assistenziale e attivano iniziative a favore delle persone disabili e dei cittadini economicamente disagiati e a rischio di emarginazione sociale.

Possono presentare domanda per la concessione del contributo le associazioni di volontariato costituite nelle forme previste dall'art. 3 della L. 266/91 e regolarmente iscritte all'Albo provinciale delle organizzazioni di volontariato, nel settore socio-assistenziale (L.266/91 e L.R. 33/12).

Le richieste di contributo devono essere inoltrate al Comune entro il 1 dicembre di ogni anno, assieme ad una breve relazione sull'attività espletata e/o che si intende realizzare e a copia dello Statuto.

Il Servizio Sociale accerta l'ammissibilità delle domande presentate, controllando il possesso dei requisiti suindicati e relazionando sulle attività assistenziali svolte dall'associazione richiedente il contributo.

ART. 13 – ABROGAZIONI

Sono abrogati il “ Regolamento Comunale per la concessione di contributi economici di carattere socio-assistenziale ”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 121 del 29/12/1999 ed il “ Regolamento per l'assistenza socio-sanitaria agli indigenti “ approvato con delibera di C.C. n. 40 del 27.10.1994.